

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 965-A)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro della Difesa**

col **Ministro della Marina Mercantile**

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1966

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia
della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960, è derivata dai lavori preparatori di una Conferenza indetta ad iniziativa dell'Organizzazione marittima intergovernativa e durata dal 17 maggio al 17 giugno 1960. Alla Conferenza 45 Paesi dei cinque Continenti erano rappresentati da Delegazioni e 10 da osservatori.

La Convenzione costituisce un perfezionamento ed un ampliamento delle norme della Convenzione precedente, che risaliva al 1948, e tiene conto delle più significative esperienze e soprattutto dei progressi tecnici e dei problemi che ne sono scaturiti, come ad esempio quelli relativi ai rischi propri delle navi nucleari.

La Convenzione si struttura in 14 articoli.

L'articolo 1 prevede l'impegno dei Governi contraenti a dare effetto alle disposizioni della Convenzione e delle Regole allegate; ad emanare tutte quelle disposizioni atte a dare alla Convenzione la sua piena applicazione.

L'articolo 2 stabilisce che la Convenzione si applica alle navi registrate negli Stati contraenti ed a quelle registrate nei territori ai quali la Convenzione è estesa.

L'articolo 3 stabilisce per i Governi l'impegno a depositare presso l'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa tutti gli atti, gli elenchi, i modelli di certificati che scaturiscono dall'applicazione della Convenzione.

L'articolo 4 contempla casi di forza maggiore relativi a navi ed a persone.

L'articolo 5 si riferisce al trasporto di persone in casi di emergenza.

L'articolo 6 prevede la sospensione da parte di un Governo delle Regole allegate alla Convenzione, in conseguenza di caso di guerra.

L'articolo 7 dichiara sostituita la Convenzione del 1948.

L'articolo 8 tratta di regole speciali stabilite da accordi fra alcuni dei Governi contraenti.

L'articolo 9 tratta delle modifiche alla Convenzione e delle modalità per comunicarle a tutti i Governi contraenti.

Gli articoli seguenti trattano della firma e accettazione della Convenzione, della sua entrata in vigore, della denuncia, dei territori soggetti alla responsabilità amministrativa delle Nazioni Unite o di un qualsiasi Governo contraente e della Registrazione.

Alla Convenzione sono allegate disposizioni e regole raggruppate in più parti.

Nella Parte A si tratta delle ispezioni e visite, del rilascio dei certificati a ispezioni e visita ultimate, e della durata dei certificati.

Nella Parte B si tratta dei sinistri e della costruzione delle navi, con tutti i particolari accorgimenti che la tecnica più aggiornata suggerisce. A questo proposito il documento si dilunga in descrizioni particolareggiate, corredate da calcoli che riteniamo soltanto ricordare in questa relazione.

La Parte C tratta delle installazioni.

Le Parti D, E, F degli incendi, della protezione e della estinzione.

Altre regole riguardano i mezzi di salvataggio, la radiotelegrafia e la radiotelegrafia, la sicurezza della navigazione, i trasporti di granaglie, il trasporto di merci pericolose (esplosioni, gas liquidi, solidi, infiammabili, eccetera).

Un capitolo a parte è dedicato alle navi nucleari.

* * *

Questi brevi cenni si riferiscono ad un'amplessissima trattazione, diligentemente particolareggiata che denota pertanto uno scrupolo lodevole per la ricerca di tutti i mezzi più efficaci per proteggere la vita di chi usa dei trasporti marittimi e, non ultimi, di chi dedica la propria attività in un campo di lavoro faticoso e rischioso, a cui è sempre legata tanta parte dell'umano progresso.

CESCHI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in Londra il 17 giugno 1960, che sostituisce la Convenzione del 10 giugno 1948 resa esecutiva con legge 27 ottobre 1951, n. 1370.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo XI della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1 sarà fatto fronte con i fondi già iscritti al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1963-64 e corrispondenti degli esercizi successivi.